



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

**AVVISO
RICERCA E SELEZIONE DI
MASTER UNIVERSITARI
“EXECUTIVE”**

**PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO
IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA
DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI**

**Anno accademico
2021 – 2022**

Indice

- Art. 1 Oggetto dell'avviso
- Art. 2 Iniziative formative accreditabili
- Art. 3 Soggetti proponenti
- Art. 4 Contenuti formativi dei master
- Art. 5 Requisiti delle iniziative formative proposte
- Art. 6 Project Work
- Art. 7 Termini di attivazione del corso
- Art. 8 Direttore/Coordinatore didattico, docenti e tutor
- Art. 9 Logistica e dotazioni
- Art. 10 Attivazione Community
- Art. 11 Registro delle presenze
- Art. 12 Selezione dei partecipanti
- Art. 13 Promozione dell'iniziativa formativa accreditata
- Art. 14 Modalità e termini di presentazione delle proposte di accreditamento
- Art. 15 Istruttoria delle iniziative formative
- Art. 16 Valutazione delle iniziative proposte
- Art. 17 Criteri di valutazione per i master convenzionabili
- Art. 18 Borse di studio finanziabili
- Art. 19 Sottoscrizione della convenzione
- Art. 20 Costi a carico dell'INPS e modalità di pagamento
- Art. 21 Customer satisfaction
- Art. 22 Verifiche e controlli
- Art. 23 Trattamento dei dati
- Art. 24 Ricorsi
- Note informative

Articolo 1 – Oggetto dell'avviso

1. Con il presente avviso, l'INPS avvia una procedura per la ricerca e la selezione di Master universitari di I e di II livello, finalizzati a garantire alta formazione ed aggiornamento professionale qualificato, prevedendo, in esito a successivo bando di concorso rivolto a dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, il finanziamento di borse di studio per la frequenza dei predetti Master ai dipendenti risultati vincitori del concorso.
2. L'Istituto procederà al convenzionamento con i soggetti proponenti per ciascuna iniziativa accademica ritenuta idonea in esito alla procedura di selezione predetta.
3. I Master di I livello devono prevedere l'accesso solo a coloro che siano in possesso di titoli di studio di livello universitario (art.16, comma 2, del DPR 10/03/1982 n.162). I master di II livello sono rivolti solo a soggetti in possesso di laurea magistrale, specialistica o di diplomi di laurea vecchio ordinamento.

Articolo 2 – Iniziative formative accreditabili

1. Sono oggetto di accreditamento i Master universitari di I e II livello, istituiti ai sensi del DPR 27 gennaio 1998, n. 25 e attivati ai sensi dell'art. 3, punto 9), del DM 22 ottobre 2004, n. 270.

Articolo 3 – Soggetti proponenti

1. Sono soggetti proponenti:
 - le Università italiane istituite o riconosciute dal Ministero dell'università per il rilascio di titoli accademici, nonché tutti i soggetti abilitati a rilasciare il titolo di master universitario di primo e secondo livello, fatta esclusione per gli Afam;
 - i Consorzi universitari ed interuniversitari ai quali il MUR ha riconosciuto con decreto la personalità giuridica e le Fondazioni universitarie, istituite ai sensi della legge 388/2000 e del DPR 254/2001 e costituite per gli effetti dell'art. 16 della legge 133/2008, purché correlate ad un Ateneo riconosciuto dal MUR per il rilascio di titoli accademici.
2. I soggetti proponenti, di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere in possesso dei requisiti minimi richiesti ai sensi del DM 27 gennaio 2005, n.15 e ss.mm.
3. Il soggetto proponente dovrà dichiarare il Dipartimento organizzatore dell'iniziativa formativa ai fini della valutazione di cui all'art. 17.

Articolo 4 – Contenuti formativi dei master

1. I Master proposti per l'accreditamento devono attenersi alle seguenti aree disciplinari: diritto, economia, scienze politiche e sociali, informatica, ingegneria gestionale, scienze comportamentali, management pubblico e comunque esplicitamente finalizzati a sviluppare conoscenze e professionalità rilevanti nel settore della pubblica amministrazione.

Articolo 5 – Requisiti delle iniziative formative proposte

1. I Master devono essere strutturati per un numero di ore destinate alla didattica sia in presenza sia a distanza in modalità sincrona e ad attività di approfondimento formativo (quali esercitazioni e seminari, studio e discussione, laboratori di approfondimento, stages, ecc.) tali da garantire a ciascun partecipante il rilascio di un numero di crediti formativi (CF) non inferiore a 60 e deve concludersi con lo svolgimento di un project work a cui attribuire un minimo di 15 CF e un max di 20 CF dei complessivi 60 CF richiesti.
2. I Master erogati interamente in modalità telematiche dovranno garantire la medesima struttura dei corsi prevista al precedente comma; i corsi a distanza con formazione on line dovranno comunque essere erogati in rete in modalità sincrona secondo i criteri stabiliti dal DM 17 aprile 2003 e relativo allegato tecnico, come modificato con DM 15 aprile 2005.
3. La didattica di ciascun progetto formativo deve applicare metodologie innovative atte a garantire ai partecipanti l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie ad arricchire le rispettive capacità professionali, con lo sviluppo di specifiche abilità nel lavoro per obiettivi e prevedere esercitazioni per l'applicazione sul campo degli strumenti e delle metodologie acquisite durante la frequentazione del Master.

Articolo 6 – Project work

1. Il project work di cui all'art. 5, c. 1 potrà essere svolto presso l'amministrazione di appartenenza dei partecipanti al master, altra amministrazione pubblica o presso aziende private sia in forma individuale che di gruppo. In tale ultimo caso, l'apporto individuale dovrà essere oggetto di valutazione specifica.
2. Il Project work deve vertere su un progetto di miglioramento o di innovazione.
3. Il Soggetto proponente, prima dell'avvio del project work, deve acquisire agli atti formale dichiarazione, resa dall'amministrazione di

appartenenza o da altra amministrazione, dell'utilità del tema di ricerca oggetto del lavoro.

4. Il project work deve contenere i seguenti punti espressi:
 - a. Risultato atteso per la PA.
 - b. Obiettivi intermedi e obiettivo finale del project work.
 - c. Indicatori progressivi e finali di raggiungimento degli obiettivi.
 - d. Articolazione del lavoro per fasi.
 - e. Confronto *as is - to be*.
 - f. Valutazione punti di forza e criticità del progetto.
 - g. Analisi dell'utilità del progetto per l'Amministrazione pubblica.
 - h. Analisi costi benefici della realizzazione del progetto.
 - i. Individuazione potenziali punti di contatto con altre Pubbliche Amministrazioni per migliorare il risultato o ridurre i costi di realizzazione.
5. Il soggetto proponente deve illustrare gli indicatori che saranno utilizzati per la valutazione del project work.
6. I project work devono essere formalmente trasmessi all'Amministrazione che ha dichiarato l'utilità del tema di ricerca e alle Amministrazioni eventualmente individuate come potenziali partner nella realizzazione.
7. I project work individuati, tra i più interessanti, dal soggetto proponente, dovranno essere trasmessi all'INPS che potrà prevedere forme di pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Articolo 7 – Termini di attivazione del corso

1. I Master dovranno essere attivati **entro il 31 ottobre 2022** e concludersi entro i termini che saranno indicati, per ogni tipologia di percorso formativo, nella proposta di accreditamento. La violazione dei predetti termini comporterà la risoluzione del contratto di convenzione.

Articolo 8 – Direttore/Coordinatore didattico, docenti e tutor

1. Ogni iniziativa formativa di cui all'art. 2 dovrà prevedere, in veste di Direttore/Coordinatore Didattico-Scientifico, un docente-formatore di comprovata esperienza, almeno decennale, nel settore della formazione.
2. Ogni iniziativa formativa di cui all'art. 2 dovrà prevedere la presenza di una *Faculty* interna, ovvero di docenti della struttura del soggetto proponente che vantino uno dei seguenti requisiti:
 - a) un incarico di docenza presso il soggetto proponente da almeno 2 edizioni del medesimo Master-proposto o di altro Master afferente alla medesima area disciplinare;

- b) un'esperienza nella didattica di almeno 2 anni e/o almeno 5 anni di esperienza professionale nella materia oggetto di insegnamento nell'ambito del master proposto della didattica.
- 3. Non meno del 40% delle ore di attività didattica devono essere assicurate da docenti con specifica esperienza professionale, di almeno 5 anni, maturata nelle materie di competenza.
- 4. Il soggetto proponente deve garantire in via continuativa un'assistenza e un sostegno al processo di apprendimento degli allievi mediante la presenza di un adeguato numero di tutors.
- 5. Il medesimo direttore didattico, ovvero la medesima faculty gruppo docenti non potrà seguire più di tre proposte formative.

Articolo 9 – Logistica e dotazioni

- 1. Per i percorsi formativi di cui all'art. 2, la sede didattica deve avere una chiara ed autonoma collocazione e una precisa visibilità.
- 2. L'attività didattica in presenza dovrà essere organizzata nel rispetto delle misure sanitarie indicate nel protocollo di sicurezza stilato dal Comitato tecnico scientifico ed adottato dal Ministero dell'università.
- 3. In tutti i locali in disponibilità del soggetto proponente deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi e della normativa antinfortunistica.
- 4. Le dotazioni strumentali di ciascun corso devono comprendere almeno computer collegati in rete e con accesso ad Internet, nonché la presenza di stampanti e di fotocopiatrici a disposizione degli studenti. Devono, inoltre, essere presenti aree con accesso gratuito wi-fi ad internet.
- 5. Tutte le dotazioni dovranno essere disponibili nella sede di effettivo svolgimento dei corsi.
- 6. Sono richieste, inoltre, idonee dotazioni, quantitative e qualitative, disponibili anche on-line, di materiale bibliografico ad uso dei partecipanti, quali libri, manuali, CD, abbonamenti a quotidiani, a periodici, a riviste specializzate, abbonamenti on-line a banche dati.
- 7. Le prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle Università telematiche, che dovranno comunque garantire la qualità e la completezza delle dotazioni on line con sistemi di comunicazione a tecnologia avanzata.

Articolo 10 – Attivazione Community

- 1. Il Soggetto proponente si impegna ad attivare una "community" dedicata al tema del master proposto, partecipata dalla faculty, dall'inizio del Master e per due anni interi dopo il conseguimento del titolo. Il Soggetto proponente si impegna a invitare i partecipanti alla

community di tutte le iniziative assunte dall'Ateneo nelle materie attinenti al Master e ad organizzare eventi aperti alla partecipazione di tutta la community.

Articolo 11 – Registro delle presenze

1. Il soggetto proponente si impegna a tenere un registro presenze dei partecipanti il cui corso è finanziato, totalmente o parzialmente, dall'Istituto. Le presenze dovranno essere trasmesse, a cadenza trimestrale, alla Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento Metropolitano INPS competente per territorio in relazione alla sede legale del soggetto proponente.

Articolo 12 – Selezione dei partecipanti

1. Le procedure di selezione per l'ammissione ai Master competono al soggetto proponente. I criteri e le modalità con cui verranno effettuate le procedure selettive dovranno essere resi pubblici ed accessibili a tutti i candidati.
2. Il soggetto proponente dovrà prevedere, per l'ammissione ai Master, che il candidato presenti una relazione dell'amministrazione di appartenenza in cui vengono espone le motivazioni che supportano la candidatura, anche con riferimento alle particolari caratteristiche professionali del dipendente. Tale relazione deve costituire elemento di valutazione per l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo (entro un massimo attribuibile di punti 20 su 100).
3. Il soggetto proponente è tenuto a comunicare all'Inps le date delle selezioni almeno 20 giorni prima.
4. I candidati alla borsa di studio master dovranno produrre e allegare alla domanda di iscrizione al Master, presentata all'ateneo, una autocertificazione in cui dichiarano di essere in possesso dei requisiti per ottenere il beneficio.
5. L'elenco dei candidati ammessi a ciascun Master, corredato dall'autocertificazione e dalla relazione dell'amministrazione di appartenenza, sarà trasmesso dai soggetti proponenti all'INPS, con indicazione del punteggio individuale di ammissione espresso in centesimi.
6. I contributi saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria e previa verifica dei requisiti.
7. I contributi alle spese di iscrizione finanziati dall'Istituto saranno attribuiti esclusivamente a dipendenti pubblici in servizio iscritti alla Gestione Unitaria, prestazioni Creditizie e Sociali che non abbiano ottenuto contributi dall'INPS per la frequenza di Master nei precedenti 4 anni accademici.

Articolo 13 – Promozione dell’iniziativa formativa accreditata

1. Nelle attività di promozione di ogni iniziativa formativa selezionata, il soggetto proponente dovrà fare esplicito riferimento alla riserva di posti per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
2. Il soggetto proponente dovrà organizzare una giornata dedicata alla presentazione pubblica delle predette iniziative formative, durante la quale dovrà essere previsto l’intervento di un oratore in rappresentanza dell’Istituto.
3. Il soggetto proponente dovrà, inoltre, organizzare un evento anche a distanza per la consegna dei diplomi o attestati, nel corso del quale l’istituto si riserva la facoltà di intervenire con un proprio rappresentante.

Articolo 14 – Modalità e termini di presentazione delle proposte di accreditamento

1. Le proposte di accreditamento e convenzionamento dovranno essere formalizzate utilizzando il modello di cui all’Allegato 1 del presente avviso.
2. Il modello, compilato in ogni singola sezione e debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovrà pervenire tramite PEC, **entro e non oltre le ore 12,00 del 8 novembre 2021**, presso la Direzione Regionale o la Direzione di Coordinamento metropolitano INPS competente per territorio, in base alla sede legale del soggetto proponente. Gli indirizzi PEC delle Direzioni Regionali/Coordinamento metropolitano sono consultabili sul sito internet dell’Istituto alla sezione “Contatti”.
3. Gli atenei che non sono presenti nella graduatoria dei dipartimenti universitari ai sensi articolo 1, commi 314 – 337 Legge 232/2016 (dipartimenti di eccellenza) attuata dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), potranno richiedere la simulazione del posizionamento tramite la compilazione del modulo, di cui all’Allegato 2 del presente avviso, indicando i componenti del Dipartimento e relativi codici fiscali.

Articolo 15 – Istruttoria delle iniziative formative

1. L’istruttoria delle proposte formative verrà effettuata per il tramite delle Direzioni Regionali/Direzioni di Coordinamento metropolitano INPS competente per territorio in relazione alla sede legale del soggetto proponente.

2. Qualora il soggetto proponente abbia omissis di compilare una delle sezioni di cui si compone il modello, la proposta formativa sarà rigettata.
3. Le Direzioni Regionali/Coordinamento metropolitano si riservano la facoltà di acquisire eventuali chiarimenti/integrazioni, inoltrandone richiesta a mezzo PEC.
4. Qualora i soggetti proponenti non forniscano, con le stesse modalità di trasmissione di cui al comma precedente, i chiarimenti e le integrazioni richieste entro il termine di 5 gg. lavorativi dal ricevimento della richiesta, la proposta formativa sarà rigettata.

Articolo 16 – Valutazione delle iniziative proposte

1. Al termine dell'istruttoria, le proposte formative saranno trasmesse alla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali per il successivo vaglio da parte di una apposita Commissione e formata da membri designati dall'INPS e dell'ANVUR che opererà sulla base dei criteri di cui al successivo art. 17.

Articolo 17 – Criteri di valutazione per i master convenzionabili

1. I Master proposti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
 - a. Rilevanza e trasversalità della tematica per le amministrazioni pubbliche: **max 20 punti**;
 - b. Qualità della proposta formativa e del corpo docente, valutata in base ai seguenti parametri:
In relazione alla proposta formativa
 - struttura del corso;
 - coerenza dei moduli didattici;
 - utilizzo di metodologie didattiche innovative;
 - presenza di laboratori, esercitazioni e studi di caso.In relazione alla qualità del corpo docente:
 - curricula dei docenti, del coordinatore del master e del responsabile scientifico del corso;
 - presenza di almeno 5 pubblicazioni scientifiche dei docenti sui temi oggetto delle lezioni nell'ambito del master.**Max 40 punti.**
 - c. Conciliazione dello svolgimento del master con le attività lavorative dei partecipanti: **max 10 punti**;
 - d. Numero di edizioni già svolte del medesimo master:
Da 2 a 3 = punti 3
Oltre 4 = punti 5

- e. Posizione del dipartimento proponente il Master nella graduatoria dei dipartimenti universitari ai sensi articolo 1, commi 314 – 337 Legge 232/2016 (dipartimenti di eccellenza) attuata dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) sulla base dei risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2011-14). La graduatoria dei dipartimenti è reperibile nel sito del MIUR (<http://www.miur.gov.it/dipartimenti-di-eccellenza>). Per le Università non statali non presenti nella graduatoria redatta ai sensi articolo 1, commi 314 – 337 Legge 232/2016 (dipartimenti di eccellenza), il punteggio sarà attribuito in base alla simulazione del posizionamento in graduatoria operato in forza dei risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2011-14) dall’Anvur.

Dipartimento posizionato tra il 201° e il 350° posto	n. 5 punti
Dipartimento posizionato tra il 101° e il 200° posto	n. 15 punti
Dipartimento posizionato dal 1° al 100° posto	n. 25 punti

Articolo 18 – Borse di studio finanziabili

1. Sulla base del punteggio attribuito dalla Commissione a ciascun Master viene attribuito il numero di borse di studio come rappresentato nella seguente tabella, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5:

Punteggio ottenuto	Tot. borse di studio finanziabili
Da 35 a 69	4
Da 70 a 84	5
Da 85 a 100	7

2. Le borse di studio non assegnate relative ad una proposta formativa non potranno andare ad incrementare il numero di borse riferite ad altra proposta formativa, ancorché erogata dallo stesso soggetto proponente.
3. Le iniziative formative con medesimo titolo e contenuti, presentate da un Ateneo, anche se da attivare in diverse sedi didattiche, saranno considerate una sola volta ai fini dell’attribuzione dei punteggi e dell’assegnazione delle relative borse, a meno che non differiscano nel

livello (master di primo o di secondo livello), con documentata differenza di target e piano didattico tra i due percorsi.

4. Ciascun soggetto proponente di cui all'art. 3 comma 1, da solo o in forma associata, non potrà ottenere un numero di borse finanziabili INPS per un ammontare complessivo superiore al 20% della spesa complessiva delle borse assegnate per ciascun Ateneo, in esito alle valutazioni di cui all'art. 17 e ai parametri di cui all'art. 18, nell'anno accademico 2021/2022, in base al presente Avviso.
5. L'INPS si riserva di riproporzionare il numero definitivo di borse finanziabili qualora il costo complessivo delle stesse risulti superiore alle risorse disponibili pari ad € 8.000.000,00.

Articolo 19 – Sottoscrizione della convenzione

1. Tra l'Istituto e il soggetto proponente sarà sottoscritta una convenzione, successiva all'accreditamento, in cui saranno definiti i reciproci obblighi e sarà formalizzato il numero definitivo di borse di studio. L'Istituto erogherà le predette borse di studio in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che risulteranno vincitori dell'apposito concorso bandito a cura dell'Istituto medesimo.

Articolo 20 – Costi a carico dell'INPS e modalità di pagamento

1. Per ciascun Master il soggetto proponente dovrà indicare il costo di partecipazione all'iniziativa formativa, al netto di eventuali tasse ad esclusivo carico dello studente.
2. L'importo massimo erogabile ai soggetti proponenti, per ciascuna borsa di studio assegnata sarà pari ad € 10.000,00, a integrale o parziale copertura del costo del singolo Master convenzionato. Al riguardo si precisa che, salvo ulteriore proroga dello stato di emergenza sanitaria deliberata da disposizione di legge, dal 1/1/2022 le lezioni dovranno essere tenute in presenza.
3. Per i Master convenzionati relativi a corsi erogati esclusivamente in modalità telematiche in modalità sincrona, l'importo massimo erogabile per ciascuna borsa di studio assegnata agli effettivi partecipanti vincitori del concorso, sarà pari a € 5.000,00, ad integrale o parziale copertura del costo del singolo Master convenzionato.
4. Il costo di partecipazione per i soggetti assegnatari di borsa di studio non potrà essere superiore a quello richiesto dal soggetto proponente agli altri partecipanti non individuati dall'Istituto.
5. Il soggetto proponente dovrà dichiarare se il borsista ha diritto ad un'agevolazione. In questo caso, l'Istituto, nei limiti dell'importo massimo previsto, pagherà la quota agevolata.

6. L'importo delle borse di studio finanziabili sarà erogato direttamente al soggetto proponente secondo le modalità definite nella convenzione. Il soggetto proponente non potrà in alcun caso richiedere il suddetto importo, anche parziale, a titolo di anticipo al borsista.
7. Il pagamento della quota a carico dell'Istituto verrà eseguito sulla base dell'effettivo numero dei partecipanti borsisti, previa acquisizione di Durc regolare, con le seguenti modalità:
 - 50% entro 60 giorni dalla ricezione della formale richiesta da parte del soggetto proponente da inoltrarsi all'Istituto relativamente alla tipologia di borsa dopo l'inizio del percorso formativo;
 - 50% entro 60 giorni dalla ricezione della formale richiesta da parte del soggetto proponente da inoltrarsi dopo la conclusione del percorso formativo all'Istituto relativamente alla tipologia di borsa.
8. Nel caso di ritiro dello studente borsista dal corso, dopo espressa accettazione, entro la metà del percorso formativo, sarà riconosciuto all'Ateneo il 50 % del costo della borsa di studio finanziata. Laddove il ritiro avvenga dopo la metà del corso, ovvero lo studente non consegua il diploma finale, sarà erogato un ulteriore 30% del valore della borsa di studio. L'Ateneo non potrà in alcun caso richiedere al borsista ulteriori importi a titolo di rimborso, anche parziale.

Articolo 21 – Customer satisfaction

1. I partecipanti a ciascuna iniziativa accademica potranno esprimere le proprie valutazioni in merito alla didattica e al grado di soddisfazione individuale. A tal fine, il soggetto proponente deve rilevare le predette valutazioni, con cadenza quadrimestrale e a conclusione dell'iniziativa formativa, con appositi questionari, redatti secondo un modello che si fornirà in occasione del convenzionamento. I risultati della rilevazione devono essere trasmessi alle Direzioni Regionali o alle Direzioni di Coordinamento metropolitano competenti entro 30 gg. dalla somministrazione dei relativi questionari.
2. La trasmissione dei questionari è condizione essenziale per poter presentare proposte di convenzionamento per l'anno accademico 2022\2023 con l'Inps.
3. L'INPS si riserva di verificare giudizi e valutazioni dei partecipanti sull'esperienza formativa conclusa e, in base ai risultati, attribuire una penalità sul punteggio di determinazione del bando borse assegnabili nell'eventuale Avviso di ricerca per l'anno accademico successivo rispetto all'elaborazione dei risultati.

Articolo 22 – Verifiche e controlli

1. L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli in ordine alle prescrizioni a carico del soggetto proponente di cui al presente avviso.
2. In caso di inosservanza delle predette prescrizioni, l'Istituto si riserva la facoltà di escludere il soggetto proponente da eventuali successive procedure di accreditamento, fino ad un massimo di 5 anni in relazione alla gravità dell'inadempienza riscontrata.

Articolo 23 – Trattamento dei dati

1. I dati raccolti in forza del presente avviso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 24 – Ricorsi

1. Per eventuali ricorsi giudiziari il Foro competente è quello di Roma.

Note informative

Il responsabile del procedimento per gli accreditamenti è il Dirigente responsabile in materia di welfare della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano Inps competente per territorio rispetto alla sede legale del soggetto proponente.

Roma, 20 ottobre 2021

f.to in originale

Il Direttore centrale
Valeria Vittimberga